DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2021, n. 910

POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Asse X–Azione 10.7 "Azioni di sistema". Recepimento dell'ACCORDO in CONFERENZA STATO REGIONI del 17 aprile 2019 (rep. atti n.65/CSR) e approvazione delle linee guida regionali per la formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi." ai sensi del D.M. 19 maggio 2017, n.214

L'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e condivisa dalla Dirigente del Servizio programmazione della formazione professionale, Claudia Claudi, dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale Anna Lobosco e confermata dalla Direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, Silvia Pellegrini, riferisce quanto segue.

**VISTA** la Decisione relativa al quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS) del 15 dicembre 2004;

**VISTA** la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;

**VISTA** la proposta di Raccomandazione del Consiglio dell'UE sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 5 settembre 2012;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), OJ L 119, 4.5.2016;

**VISTA** la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;

**VISTA** la DECISIONE (UE) 2018/646 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 aprile 2018 relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 26 novembre 2018 sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero (2018/C 444/01);

**VISTA** la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";

**VISTO** il D-Lgs. 16 gennaio 2013, n.13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.";

**VISTO** il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.";

VISTO il Decreto del Ministero del LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 8 gennaio 2018 riguardante

l'istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

**VISTO** il DI 5 gennaio 2021 Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperativita' degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze;

**VISTA** la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 "Riforma della Formazione Professionale" pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002 e s.m.i.;

**VISTA** la Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 13 novembre 2012 "Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale";

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 07 marzo 2013 "Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Impianto descrittivo metodologico";

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1147 del 26/07/2016 "Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)";

**VISTO** l'Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 "Approvazione dei contenuti descrittivi del RRFP";

**VISTO** l'Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 "Approvazione degli standard formativi sperimentali";

**VISTO** l'Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 686 del 09/08/2016 di approvazione del "Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore" (RRQPN).

## **PREMESSO** CHE:

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada" e, in particolare, l'articolo 240, comma 1, lettera h), prevede che tra i requisiti personali e professionali del responsabile tecnico dei controlli periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi vi sia il superamento di un apposito corso di formazione;
- l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella Seduta del 12 giugno 2003 definiva le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore;
- la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli
  tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, abroga la direttiva 2009/40/CE, ha introdotto
  nuovi criteri di formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli
  a motore;
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, ha dato attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva 2014/45/UE sopra citata e prevede, all'articolo 13, i nuovi requisiti di competenza e formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore;
- nella seduta del 17 aprile 2019 della Conferenza Stato-Regioni è stato sancito il nuovo ACCORDO, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e

dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214 (Repertorio atto n. 65/CSR);

- dall'adozione avvenuta ad aprile 2019, l'Accordo è stato oggetto di ricorso giurisdizionale innanzi al Tar Lazio e l'iter della fase cautelare si è concluso con il rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione dell' accordo stesso;
- Le Regioni, in sede di coordinamento interregionale, hanno quindi concordato l'opportunità di dover procedere al recepimento, al fine di consentire l'avvio dei corsi considerata la vigenza dell'Accordo Stato Regioni sopra citato;

## con il presente provvedimento si intende:

- recepire, sub ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 17/04/2019, n. 65/CSR relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214;
- approvare il documento sub ALELGATO B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, "Linee guida regionali per la formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi." ai sensi del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214 ed in coerenza con accordo in Conferenza Stato Regioni del 17 aprile 2019 (rep. atti n. 65/CSR)";
- 3. dare atto che la scheda tecnica relativa al percorso di "ISPETTORE DEI CENTRI DI CONTROLLO PRIVATI AUTORIZZATI ALL'EFFETTUAZIONE DELLA REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI" sarà inserita nel DB del Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore (RRQPN)", a cura della Sezione Formazione Professionale;
- 4. pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
- 5. disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel BURP ai sensi della L.R. n. 13/94, art.6.

## VERIFICA AI SENSI DEL D.LGs. 196/03 Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

## COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e condivisa dalla Dirigente del Servizio programmazione della formazione professionale, Claudia Claudi, dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale Anna Lobosco e confermata dalla Direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, Silvia Pellegrini, nonché sulla base delle

dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli stessi con le quali, tra l'altro, attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. – ai sensi dell'art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 – propone alla Giunta:

- 1. di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s'intende integralmente riportata;
- 2. di recepire, sub ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 17/04/2019, n. 65/CSR relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214;
- 3. di approvare il documento sub ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, "Linee guida regionali per la formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi." ai sensi del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214 ed in coerenza con accordo in Conferenza Stato Regioni del 17 aprile 2019 (rep. atti n. 65/CSR)";
- 4. di dare atto che la scheda tecnica relativa al percorso di "ISPETTORE DEI CENTRI DI CONTROLLO PRIVATI AUTORIZZATI ALL'EFFETTUAZIONE DELLA REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI" sarà inserita nel DB del Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore (RRQPN)", a cura della Sezione Formazione Professionale;
- 5. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
- 6. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel BURP ai sensi della L.R. n. 13/94, art.6.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La funzionaria P.O.
Attuazione Sistema delle competenze

(Rossana Ercolano)

Dirigente del Servizio Programmazione

Della Formazione Professionale

(Claudia Claudi)

Dirigente della Sezione Formazione Professionale

(Anna Lobosco)

ll sottoscritto Direttore del Dipartimento <del>RAVVISA /</del> <b>NON RAVVISA</b> la necessità di esprimere sulla p	roposta
di delibera osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015 e s	s.mm.ii.

La Direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione

(Silvia PELLEGRINI)

L'Assessore alle Politiche per il lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale

(Sebastiano LEO)

#### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA**

#### **LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il Lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Sebastiano Leo;

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

- 1. di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s'intende integralmente riportata;
- 2. di recepire, sub ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 17/04/2019, n. 65/CSR relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214;
- 3. di approvare il documento sub ALELGATO B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, "Linee guida regionali per la formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi." ai sensi del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214 ed in coerenza con accordo in Conferenza Stato Regioni del 17 aprile 2019 (rep. atti n. 65/CSR)";
- 4. di dare atto che la scheda tecnica relativa al percorso di "ISPETTORE DEI CENTRI DI CONTROLLO PRIVATI AUTORIZZATI ALL'EFFETTUAZIONE DELLA REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI" sarà inserita nel DB del Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore (RRQPN)", a cura della Sezione Formazione Professionale;
- 5. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
- 6. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel BURP ai sensi della L.R. n. 13/94, art.6.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA GIOVANNI CAMPOBASSO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO



Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214.

Rep. Attin. 65/CSR del 17 aprile 2019

# LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

nell'odierna Seduta del 17 aprile 2019

VISTO II decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo Codice della strada e, in particolare, l'articolo 80;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada" e, in particolare, l'articolo 240, comma 1, lettera h), il quale prevede che tra i requisiti personali e professionali del responsabile tecnico dei controlli periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi vi sia il superamento di un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti;

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella Seduta del 12 giugno 2003 per la definizione delle modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore;

VISTA la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che abroga la direttiva 2009/40/CE, che introduce nuovi criteri di formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, che dà attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva 2014/45/UE sopra citata e prevede, all'articolo 13, i nuovi requisiti di competenza e formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore;

VISTO lo schema di Accordo predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di disciplinare nuovamente i criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, diramato in data 7 dicembre 2018;

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 18 dicembre 2018, nel corso della quale le Regioni hanno formulato alcune richieste emendative e si sono impegnate a trasmettere un documento di osservazioni e proposte per la definizione del testo del provvedimento;





VISTA la nota del Coordinamento tecnico interregionale competente in materia del 23 gennaio 2019, contenente le osservazioni e le proposte di modifica dello schema di Accordo in esame, diramata in pari data;

VISTI gli esiti dell'incontro tecnico tenutosi in data 18 febbraio 2019, nel corso del quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha consegnato il nuovo schema di Accordo, che tiene conto delle proposte di modifica formulate dalle Regioni con la nota del 23 gennaio 2019 sopra citata;

VISTO il documento inviato dal coordinamento tecnico interregionale competente in materia, diramato in data 27 febbraio 2019, contenente ulteriori richieste di modifica allo schema di Accordo:

VISTO l'ulteriore schema di Accordo predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che tiene conto di quanto richiesto dalle Regioni, diramato in data 5 marzo 2019;

VISTO il documento di ulteriori richieste emendative, all'accoglimento delle quali le Regioni condizionano l'avviso favorevole alla conclusione dell'Accordo, trasmesso dal Coordinamento tecnico interregionale competente in materia e diramato con nota del 6 marzo 2019;

VISTO lo schema di Accordo, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accoglimento parziale delle richieste di modifica e integrazione formulate dalle Regioni con la nota sopra indicata, diramato in data 7 marzo 2019;

VISTI gli esiti della Seduta di questa Conferenza del 7 marzo 2019 nel corso della quale le Regioni e il Ministero delle infrastrutture hanno rilevato la necessità di dover approfondire ulteriormente il contenuto dell'Accordo sopra indicato;

VISTO il nuovo schema di Accordo, diramato in data 11 marzo 2019 discusso nella riunione tecnica tenutasi in pari data nel corso della quale le Regioni hanno ribadito le proprie richieste emendative al testo, in particolare con riferimento all'articolo 2 comma 3, sui requisiti di accesso alla formazione e all'articolo 9 comma 2, sull'attestazione dei requisiti di onorabilità;

VISTO il successivo schema di Accordo, inviato ad esito dell'incontro sopra citato, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e diramato con nota dell'11 marzo 2019;

CONSIDERATO che il punto, iscritto all'o.d.g. della Seduta del 12 marzo 2019, è stato rinviato, su richiesta delle Regioni, per consentire ulteriori approfondimenti sull'emendamento relativo all'articolo 2, comma 3 del provvedimento;

VISTO il nuovo testo dell'Accordo, trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad esito della riunione tecnica del 20 marzo 2019 e diramato nella medesima data;

CONSIDERATO che il punto, iscritto all'o.d.g. della Seduta del 28 marzo 2019 è stato rinviato su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTA la nota inviata in data 1° aprile 2019 dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, diramata in pari data, nella quale si rappresenta che il diploma quinquennale di istruzione professionale ed il diploma professionale quadriennale di tecnico del settore manutenzione





appaiono adeguati al livello di competenze richieste dalla figura professionale in esame e pertanto, esprime parere favorevole alla richiesta emendativa formulata in tal senso delle Regioni;

VISTO il nuovo schema di Accordo, inviato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota del 10 aprile 2019 e diramato in pari data, che tiene conto del parere del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta nel corso della quale le Regioni hanno espresso l'avviso favorevole alla conclusione dell'Accordo;

ACQUISITO quindi, l'assenso del Governo, dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano:

#### SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, nei termini seguenti:

## ART. 1

#### (Finalità)

- Il presente accordo ha lo scopo di attuare la disciplina di formazione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, limitatamente agli ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza.
- Le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competenti in materia sono individuate all'articolo 3, comma 1, lettere o) e q), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 1.

## ART. 2

(Organizzazione dei corsi di formazione e requisiti di accesso)

- Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano erogano i corsi di formazione teorico-pratici per ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza, attraverso soggetti accreditati ovvero autorizzati dalle stesse, in conformità a quanto indicato all'articolo 13 e al relativo Allegato IV del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017.
- 2. Ai fini dell'accesso ai corsi di formazione di cui all'articolo 3, i soggetti di cui al comma 1 verificano i requisiti minimi relativi alla competenza dei candidati ispettori di cui al richiamato Allegato IV del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, che comprendono:
  - a) titoli di studio;
  - b) documentazione attestante l'esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali.





- 3. I titoli di studio, di cui al comma 2, lettera a), identificati sia in base al nuovo ordinamento della scuola secondaria di secondo grado, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, sia in base all'ordinamento universitario, sono di seguito elencati:
  - a) diploma di liceo scientifico;
  - b) diplomi quinquennali rilasciati da istituti tecnici, settore tecnologico;
  - c) laurea triennale in ingegneria meccanica;
  - d) laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea magistrale in ingegneria;
  - e) Diplomi quinquennali di maturità rilasciati dagli Istituti Professionali di Stato del settore Industria/artigianato indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica;
  - f) Diplomi quadriennali di Istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo in Conferenza-Stato-Regioni del 27 luglio 2011 di "Tecnico riparatore di veicoli a motore".
  - g) altri titoli dichiarati equipollenti nei modi di legge.
- 4. Ai candidati che non sono cittadini italiani si applica l'articolo 240, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ed è richiesta una certificazione attestante il possesso della competenza nella lingua italiana almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
- 5. L'esperienza, di cui al comma 2, lettera b), consiste in periodi di tirocinio o di lavoro o ricerca, anche in combinazione tra loro, aventi ad oggetto prevalente i veicoli stradali ovvero prove tecniche, anche di natura sperimentale, svolti presso:
  - a) officine di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;
  - b) centri di controllo;
  - c) aziende costruttrici di veicoli o loro impianti;
  - d) Università o Istituti scolastici superiori.
- 6. La durata minima temporale del periodo di cui al comma 5 è correlata al titolo di studio e si articola come segue:
  - a) complessivamente tre anni per i diplomi;
  - b) complessivamente sei mesi per le lauree.
- 7. L'avvenuta esperienza deve essere dichiarata, nelle forme di cui al decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'azienda, o dall'ente abilitato ad operare per le tematiche di cui al comma 5, presso cui si è svolta ciascuna attività ed è dimostrata attraverso specifica documentazione atta a comprovare gli avvenuti periodi di tirocinio, lavoro o ricerca.
- 8. Ai fini dell'accesso al Modulo C di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), agli ispettori qualificati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, non si applicano i commi 3 e 5.

#### ART. 3

(Formazione dell'Ispettore)

- 1. I corsi di formazione teorico-pratica di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituiti dai moduli elencati di seguito:
  - a) Modulo A teorico di durata di centoventi ore, come descritto nell'allegata tabella "modulo A";

J.



- b) Modulo B teorico-pratico di durata di centosettantasei ore, come descritto nell'allegata tabella "modulo B"; la parte pratica relativa ai moduli B1 e B2, da svolgere presso un centro autorizzato o in un'officina attrezzata con apparecchiature di revisione, deve avere una durata non superiore al quindici per cento del monte ore complessivo e comprende le ore in affiancamento di cui al modulo B2.
- c) Modulo C, teorico-pratico di durata di cinquanta ore, come descritto nell'allegata tabella "modulo C"; la parte pratica, riguarda le ore in affiancamento di cui al modulo C2.
- 2. La formazione a distanza, ovvero in modalità e-learning, non è consentita.
- 3. Al termine di ciascun modulo, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, rilasciano al candidato un attestato di frequenza e profitto, con indicazione delle assenze che non potranno superare il venti per cento delle ore previste.
- 4. I candidati in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) e d), sono esonerati dalla frequenza del modulo A.
- 5. Acquisito l'attestato di frequenza con profitto del modulo A, i candidati accedono alla frequenza del modulo B.
- 6. I candidati in possesso dell'attestato di frequenza con profitto del modulo B, possono accedere all'esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli capaci di contenere al massimo sedici persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.
- 7. Gli ispettori che hanno sostenuto con esito positivo l'esame di abilitazione di cui all'articolo 5 relativo al solo modulo B e gli ispettori qualificati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, possono accedere alla frequenza del modulo C.
- 8. I candidati in possesso dell'attestato di frequenza con profitto del modulo C possono accedere all'esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., secondo quanto previsto dalle vigenti normative.
- 9. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, assicurano che il corpo docente sia costituito da laureati con diploma di laurea pertinente alla materia d'insegnamento, ovvero da personale dipendente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abilitato alla revisione dei veicoli.

## ART. 4

(Fascicolo del candidato e dell'Ispettore)

- 1. Il candidato costituisce e aggiorna il fascicolo personale destinato a contenere:
  - a. titolo di studio;
  - b. dichiarazioni e documentazioni comprovanti l'esperienza maturata;
  - c. attestati di frequenza con profitto dei moduli formativi di cui all'articolo 3.
- 2. L'ispettore custodisce e aggiorna il proprio fascicolo, destinato a contenere:
  - a. le abilitazioni conseguite;
  - b. gli attestati di frequenza con profitto dei corsi di aggiornamento di cui all'articolo 6.

#### ART. 5

(Conclusione del processo di formazione)

1. Il candidato ispettore, all'esito del percorso formativo di cui all'articolo 3, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonché domanda di





accesso al relativo esame di abilitazione, al competente Organismo di Supervisione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017 e, all'uopo, allega alla domanda copia del fascicolo personale di cui all'articolo 4, comma 1.

- L'Organismo di Supervisione, compiuta la propria istruttoria formale e riconosciuto il fascicolo completo, provvede ad ammettere il candidato ispettore al relativo esame di abilitazione
- 3. L'esame verte sui contenuti dei corsi di formazione di cui all'articolo 3.
- 4. Il candidato che ha superato l'esame non può esercitare l'attività di ispettore di revisione in mancanza della registrazione di cui all'articolo 7.

#### ART. 6

(Corsi di aggiornamento della formazione)

- I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, erogano i corsi di aggiornamento della formazione che l'ispettore deve seguire nella vigenza della propria attività, al fine di mantenere il titolo abilitativo.
- 2. Il corso di aggiornamento ha cadenza triennale e durata minima di venti ore. In ragione delle innovazioni tecniche o scientifiche, o degli aggiornamenti intervenuti nelle disposizioni inerenti le revisioni, l'Autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, può impartire indicazioni specifiche sulla cadenza di aggiornamento, sulla durata del corso e sulle materie da aggiornare.
- 3. L'aggiornamento ordinario verte sul contenuto teorico di cui al Modulo B in relazione all'abilitazione posseduta dall'ispettore.
- 4. Al termine del corso di aggiornamento i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, rilasciano all'ispettore un attestato di frequenza e profitto, con indicazione delle assenze che non potranno superare il dieci per cento delle ore previste e contestualmente inviano formale comunicazione all'Organismo di Supervisione competente per territorio, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017.

#### ART. 7

(Registrazione)

- L'Organismo di Supervisione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, valutato positivamente l'esame di merito, chiede all'Autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, di provvedere alla registrazione dell'ispettore.
- 2. Nella registrazione sono indicate le categorie di veicoli per i quali l'ispettore è abilitato.
- 5. L'ispettore non può operare in assenza della registrazione o conferma della stessa.

## ART. 8

(Allegati)

 Le allegate Tabelle "Modulo A", "Modulo B", "Modulo C", sono parte integrante del presente accordo.





#### ART. 9

(Disposizioni finali e transitorie)

1. La figura del sostituto del responsabile tecnico, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2003, opera per effetto della deroga prevista dall'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108. Prima della cessazione della deroga, con decreto dell'Autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, è disciplinato il regime transitorio.

 L'aggiornamento degli ispettori transitati al registro per effetto dell'articolo 13, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, decorre secondo il

calendario fissato con decreto dell'Autorità competente.

II Segretaro Cons. Eugenio Gallor Name of the second

II Presidente Sen. Erika∕ Stefani

BR

4



## **MODULO A MATERIA ORE** MODULO A1: TECNOLOGIA DEI VEICOLI CIRCOLANTI Principi della dinamica, principali grandezze fisiche e unità di misura in meccanica, sistemi di riferimento, forze interessate, moti dei corpi sotto sistemi di forze, lavoro ed energia, misure meccaniche, cinematica e dinamica ruota 54 terreno, aderenza durante il moto, tecnologia dei veicoli a motore, tecnica motoristica, meccanica del pneumatico, modelli di handling, sistemi di frenatura, di sospensione, di trasmissione del moto, componentistica, dispositivi ed impianti principali, dinamica dei veicoli terrestri, avviamento e marcia, frenatura, effetti e interazioni con pneumatici, freni e sospensioni. **MODULO A2:** MATERIALI E PROPULSIONE DEI VEICOLI Principi di Fisica tecnica, motori a combustione interna, costituzione e funzionamento, tipologie di propulsori, motori ibridi, curve di potenza e di coppia, rendimenti, cicli termodinamici, materiali e lavorazione dei materiali 26 relativi ai veicoli stradali, tecnologia meccanica, materiali e loro caratteristiche, comportamento meccanico dei materiali, costruzioni di auto e motoveicoli. **MODULO A3:** CARATTERISTICHE ACCESSORIE DEI VEICOLI





Cenni di elettronica, diodi, transistor, dispositivi fotosensibili, circuiti integrati, integrati digitali, logiche digitali, numerazione decimale e binaria, rappresentazione esadecimale, digitalizzazione di grandezze, memorie fisiche, struttura del microcomputer, memorizzazione dei dati, dati dell'iniezione, parametri, mappatura, riprogrammazione. Impianti elettrici, macchine elettriche, misure elettriche. Componenti elettronici del veicolo: sistemi di assistenza al conducente, serbatoi a carbone attivo, controllo pressione pneumatici, sistema aria secondaria, keyless go, struttura airbags,bobina accensione, cruise control adattivo, cambio corsia e angolo cieco, sensori pioggia e crepuscolare, fari adattivi. Applicazioni IT.

40

TOTALE ORE	120





MODULO B		
MATERIA		
MODULO B.1: TECNOLOGIA AUTOMOBILISTICA		
a) Sistemi di frenatura		
b) Sterzo		
c) Campi visivi		
d) Installazione delle luci, impianto di illuminazione e componenti elettronici		
e) Assi, ruote e pneumatici		
f) Telaio e carrozzeria		
g) Rumori ed emissioni		
h) Requisiti aggiuntivi per veicoli speciali		
i) Sistemi IT di bordo		
	74	
MODULO B 2: METODI DI PROVA		
a) Ispezioni visive sul veicolo		
b) Valutazione delle carenze		
c) Requisiti legali e amministrativi applicabili ai controlli tecnici del veicolo		
d) Requisiti legali applicabili alle condizioni dei veicoli da OMOLOGARE		
e) Metrologia applicata alla verifica periodica e metrologica delle attrezzature per le prove di revisione.		
prove di revisione.		
	P. (9.17)	



	70
	70
MODULO B 3:	
PROCEDURE AMMINISTRATIVE	
a) Sistemi di gestione della qualità (norme ISO)	
b) Ambiente e sicurezza nei centri di revisione	
c) Centri di Controllo: requisiti amministrativi, tecnici e di qualità del servizio.	
d) Centri di Controllo: Verifiche ispettive	! [
e) Applicazioni IT relative ai controlli ed all'amministrazione	
	32
TOTALE ORE	176





MODULO C	
MATERIA	ORE
MODULO C 1: TECNOLOGIA AUTOMOBILISTICA	
a) Sistemi di frenatura misti	
b) Sterzo	
c) Campi visivi	
d) Installazione delle luci, impianto di illuminazione e componenti elettronici	
e) Assi, ruote e pneumatici	
f) Telaio e carrozzeria	
g) Rumori ed emissioni	
h) Requisiti aggiuntivi per veicoli speciali e complessi veicolari	
i) Sistemi IT di bordo	
	20
MODULO C 2: METODI DI PROVA	
a) Ispezioni visive sul veicolo	
b) Valutazione delle carenze	
c) Requisiti legali e amministrativi applicabili ai controlli tecnici del veicolo	
d) Requisiti legali applicabili alle condizioni dei veicoli da OMOLOGARE	
e) Metrologia applicata alla verifica periodica e metrologica delle attrezzature per le prove di revisione.	ESTO-SATURA



Il 20% delle ore dovrà essere svolto in affiancamento a veicoli presso un Centro autorizzato.	urante l'esecuzione di controlli tecnici dei
**************************************	
	30
<u> </u>	
TOTALE ORE	50

\*\*\* ---- \*\*\*



LINEE GUIDA REGIONALI PER LA FORMAZIONE DELL'ISPETTORE DEI CENTRI DI CONTROLLO PRIVATI AUTORIZZATI ALL'EFFETTUAZIONE DELLA REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI." AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 19 MAGGIO 2017, N. 214 ED IN COERENZA CON ACCORDO IN CONFERENZA STATO REGIONI DEL 17 APRILE 2019 (REP. ATTI N. 65/CSR).

## 1. Descrizione della figura professionale

L'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi è il tecnico autorizzato / abilitato ad effettuare i controlli tecnici durante le revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Egli è in possesso di requisiti minimi di competenza e formazione previsti dal DM n. 214/2017 (che ha recepito la direttiva (UE) 2014/45), dal D.lgs. 285/1992, dal DPR 495 del 1992 e dalle disposizioni attuative del Ministero dei trasporti.

La qualificazione è parte del Repertorio Nazionale dei Titoli e delle Qualificazioni e sarà associata all'ADA dell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni ADA.10.03.01 (ex ADA.7.59.173) - Riparazione meccanica e manutenzione di veicoli a motore

#### 2. Destinatari dei percorsi formativi

Sono tenuti alla formazione di cui alle presenti Linee Guida, gli aspiranti titolari e/o responsabili tecnici delle imprese iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, incaricate delle revisioni periodiche dei veicoli a motore, secondo le disposizioni di cui all'art. 80, comma 8 del D.Lgs. n. 285/1992. Sono fatti salvi i casi di esenzione di cui al successivo paragrafo 7.

## 3. Articolazione del percorso

La formazione si articola nei seguenti moduli come analiticamente descritti nell'allegato 1 alle presenti Linee guida:

- modulo A teorico di durata di 120 (centoventi) ore;
- modulo B teorico-pratico di durata di 176 (centosettantasei) ore;
- modulo C teorico-pratico di durata di 50 (cinquanta) ore,

La formazione a distanza, ovvero in modalità e-learning, non è consentita, tranne che in situazione di emergenza sanitaria secondo le indicazioni fornite dagli organi competenti.

## 4. Soggetti attuatori

I corsi di formazione per la qualificazione di Ispettore sono erogati da organismi formativi accreditati ai sensi della DGR n.1474 del 2 agosto 2018 e DGR n.358 del 26 febbraio 2019 e da organismi formativi appositamente autorizzati ai sensi del quadro normativo vigente.

I percorsi formativi di cui alla presente delibera saranno riconosciuti e autorizzati dalla Regione, prevalentemente secondo quanto previsto dalla DGR n. 879 del 29 maggio 2018, relativa alla formazione c.d. *autonomamente finanziata*.

#### 5. Requisiti di accesso al corso

Ai fini dell'accesso ai corsi di formazione è necessario il possesso dei seguenti requisiti minimi: a) titoli di studio;

b) documentazione attestante l'esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali.

Detti requisiti devono dimostrare la competenza dei candidati ispettori, con riferimento alla declaratoria delle competenze di cui all'allegato IV del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, nelle seguenti aree:

- meccanica,
- dinamica,
- dinamica del veicolo,
- motori a combustione,
- materiali e lavorazione dei materiali,
- elettronica,
- energia elettrica,
- componenti elettronici del veicolo,
- applicazioni IT.

I titoli di studio, di cui alla lettera a), identificati sia in base al nuovo ordinamento della scuola secondaria di secondo grado, sia in base all'ordinamento universitario, sono di seguito elencati:

- a) diploma di liceo scientifico;
- b) diplomi quinquennali rilasciati da istituti tecnici, settore tecnologico;
- c) laurea triennale in ingegneria meccanica;
- d) laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea magistrale in ingegneria;
- e) diplomi quinquennali di maturità rilasciati dagli istituti professionali di Stato del settore industria/artigianato indirizzo manutenzione e assistenza tecnica;
- f) diplomi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011 di "Tecnico riparatore di veicoli a motore" e ulteriori diplomi quadriennali individuati dal successivo Accordo del 1 agosto 2019 di "Tecnico meccatronico delle autoriparazioni" (solo indirizzo "manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici, elettrici ed elettronici").
- -g) altri titoli dichiarati equipollenti nei modi di legge.

Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Tale conoscenza deve essere comprovata da apposita certificazione ovvero verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

Infine, ai candidati che non sono cittadini italiani si applica l'articolo 240, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

L'esperienza, di cui alla lettera b), consiste in periodi di tirocinio o di lavoro o ricerca, anche in combinazione tra loro, aventi ad oggetto prevalente i veicoli stradali ovvero prove tecniche, anche di natura sperimentale, svolti presso:

- officine di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;
- centri di controllo;
- aziende costruttrici di veicoli o loro impianti;

#### • università o istituti scolastici superiori.

La durata minima temporale del periodo di cui sopra è correlata al titolo di studio posseduto ed pari a complessivamente tre anni in caso di diploma, complessivamente sei mesi in caso di laurea.

L'avvenuta esperienza deve essere documentata attraverso apposita dichiarazione, resa nelle forme di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dall'azienda, o dall'ente abilitato ad operare per le tematiche sopra richiamate, presso cui si è svolta ciascuna attività ed è dimostrata attraverso specifica documentazione atta a comprovare gli avvenuti periodi di tirocinio, lavoro o ricerca.

Con l'attestato di frequenza e profitto in uscita dal Modulo A è possibile accedere alla frequenza del Modulo B.

Gli ispettori che hanno sostenuto con esito positivo l'esame di abilitazione relativo al solo modulo B, possono accedere alla frequenza del modulo C.

Ai fini dell'accesso al modulo C agli ispettori già autorizzati o abilitati alla data del 20 maggio 2018 (qualificati ai sensi dell'art. 13, comma 2, del DM n. 214 del 2017), non si applicano i requisiti di cui sopra (titolo di studio ed esperienza).

Ai fini dell'accesso ai corsi di formazione gli organismi formativi attuatori dei corsi verificano i requisiti minimi relativi alla competenza dei candidati ispettori.

#### 6. Formatori

I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, assicurano che il corpo docente sia costituito da laureati con diploma di laurea pertinente alla materia d'insegnamento, ovvero da personale dipendente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abilitato alla revisione dei veicoli.

Le lezioni tenute dai docenti aventi i suddetti requisiti possono prevedere per la parte pratica il supporto di codocenti, aventi le competenze tecnico professionali di Responsabile Tecnico/ispettore delle revisioni, con almeno 3 anni di esperienza.

## 7. Esenzione e/o riduzione del percorso formativo

I candidati in possesso di laurea triennale in ingegneria meccanica ovvero laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea magistrale in ingegneria, sono esonerati dalla frequenza del modulo A.

## 8. Esame finale e attestazione

Al termine di ciascun modulo, gli organismi formativi attuatori dei corsi, previo superamento di un esame finale, rilasciano al candidato un attestato di frequenza e profitto, con indicazione delle assenze che non potranno superare il venti per cento delle ore previste.

I candidati in possesso dell'attestato di frequenza con profitto del modulo B, possono accedere all'esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli capaci di contenere al massimo sedici persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.

I candidati in possesso dell'attestato di frequenza con profitto del modulo C possono accedere all'esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

Il candidato ispettore, all'esito positivo del singolo percorso formativo (A, B, C), presenta apposita domanda di accesso al relativo esame di abilitazione, al competente organismo di supervisione, di cui all'art. 3, comma 1, lettera q), del DM n. 214 del 2017.

L'esame verte sui contenuti dei corsi di formazione.

## 9. Aggiornamento

Gli Organismi formativi di cui al par. 4, erogano i corsi di aggiornamento della formazione che l'ispettore deve seguire nella vigenza della propria attività, al fine di mantenere il titolo abilitativo.

Il corso di aggiornamento, che non necessita di preventiva autorizzazione regionale, ha cadenza triennale e durata minima di venti ore.

L'aggiornamento ordinario verte sul contenuto teorico di cui al modulo B in relazione all'abilitazione posseduta dall'ispettore.

Al termine del corso di aggiornamento gli organismi formativi rilasciano all'ispettore un attestato di frequenza e profitto, con indicazione delle assenze che non potranno superare il dieci per cento delle ore previste e contestualmente inviano formale comunicazione all'organismo di supervisione competente per territorio, di cui all'art. 3, comma 1, lettera q), del DM n. 214 del 2017.

#### 10. Rinvio accordo Stato-Regioni

Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente atto si rinvia alle disposizioni contenute nell'ACCORDO 17 aprile 2019, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (Rep. atti n. 65/CSR). (GU Serie Generale n.183 del 06-08-2019).

## ALLEGATO 1

## **MODULO A TEORICO**

SOTTOMODULO	Materia	Ore
Modulo A1: TECNOLOGIA DEI VEICOLI CIIRCOLANTI	Principi della dinamica, principali grandezze fisiche e unità di misura in meccanica, sistemi di riferimento, forze interessate, moti dei corpi sotto sistemi di forze, lavoro ed energia, misure meccaniche, cinematica e dinamica ruota terreno, aderenza durante il moto, tecnologia dei veicoli a motore, tecnica motoristica, meccanica del pneumatico, modelli di handling, sistemi di frenatura, di sospensione, di trasmissione del moto, componentistica, dispositivi ed impianti principali, dinamica dei veicoli terrestri, avviamento e marcia, frenatura, effetti e interazioni con pneumatici, freni e sospensioni.	54
MODULO A2 - MATERIALI E PROPULSIONE DEI VEICOLI	Principi di Fisica tecnica, motori a combustione interna, costituzione e funzionamento, tipologie di propulsori, motori ibridi, curve di potenza e di coppia, rendimenti, cicli termodinamici, materiali e lavorazione dei materiali relativi ai veicoli stradali, tecnologia meccanica, materiali e loro caratteristiche, comportamento meccanico dei materiali, costruzioni di auto e motoveicoli.	26
MODULO A3 - CARATTERISTICHE ACCESSORIE DEI VEICOLI	Cenni di elettronica, diodi, transistor, dispositivi fotosensibili, circuiti integrati, integrati digitali, logiche digitali, numerazione decimale e binaria, rappresentazione esadecimale, digitalizzazione di grandezze, memorie fisiche, struttura del microcomputer, memorizzazione dei dati, dati dell'iniezione, parametri, mappatura, riprogrammazione. Impianti elettrici, macchine elettriche, misure elettriche. Componenti elettronici del veicolo: sistemi di assistenza al conducente, serbatoi a carbone attivo, controllo pressione pneumatici, sistema aria secondaria, keyless go, struttura airbags,bobina accensione, cruise control adattivo, cambio corsia e angolo cieco, sensori pioggia e crepuscolare, fari adattivi. Applicazioni IT.	40
TOTALE ORE MODULO A	The state of the s	120

## **MODULO B - TEORICO - PRATICO**

SOTTOMODULO	Materia	Ore	DI CUI
			PRATICA

MODULO B1 -	Sistemi di frenatura •	74	74
TECNOLOGIA	Sterzo • Campi visivi •		
AUTOMOBILISTICA	Installazione delle luci,		da svolgere
	impianto di		presso un
	illuminazione e		centro
	componenti elettronici •		autorizzato o in
	Assi, ruote e pneumatici		un'officina
	• Telaio e carrozzeria •		attrezzata con
	Rumori ed emissioni •		apparecchiature
	Requisiti aggiuntivi per		di revisione.
	veicoli speciali • Sistemi		
	IT di bordo		
MODULO B2 - METODI	Ispezioni visive sul	70	14
DI PROVA	veicolo • Valutazione		in
	delle carenze • Requisiti		affiancamento
	legali e amministrativi		durante
	applicabili ai controlli		l'esecuzione di
	tecnici del veicolo •		controlli tecnici
	Requisiti legali applicabili		dei veicoli
	alle condizioni dei veicoli		presso un
	da OMOLOGARE •		Centro
	Metrologia applicata alla		autorizzato.
	verifica periodica e		
	metrologica delle		
	attrezzature		
	per le prove di revisione.		
MODULO B3 -	Sistemi di gestione	32	
PROCEDURE	della qualità (norme ISO)		
AMMINISTRATIVE	Ambiente e sicurezza		
	nei centri di revisione •		
	Centri di Controllo:		
	requisiti amministrativi,		
	tecnici e di qualità del		
	servizio. • Centri di		
	Controllo:		
	Verifiche ispettive •		
	Applicazioni IT relative ai		
	controlli ed		
	all'amministrazione		0.6
TOTALE ORE MODULO B		176	26

## **MODULO C - TEORICO-PRATICO**

SOTTOMODULO	Materia	Ore	DI CUI
			PRATICA

MODULO C1 -	Sistemi di frenatura	20	
TECNOLOGIA	misti • Sterzo • Campi		
AUTOMOBILISTICA	visivi • Installazione		
7.6161010512.61167	delle luci, impianto di		
	illuminazione e		
	componenti elettronici		
	• Assi, ruote e		
	pneumatici • Telaio e		
	carrozzeria •		
	Rumori ed emissioni •		
	Requisiti aggiuntivi per		
	veicoli speciali e		
	complessi veicolari •		
	Sistemi IT		
	di bordo		
MODULO C2 - METODI DI	Ispezioni visive sul	30	6
PROVA	veicolo • Valutazione		in affiancamento
	delle carenze •		durante
	Requisiti legali e		l'esecuzione di
	amministrativi		controlli tecnici
	applicabili ai controlli		dei veicoli presso
	tecnici del veicolo •		un Centro
	Requisiti legali		autorizzato.
	applicabili alle		
	condizioni dei veicoli		
	da OMOLOGARE •		
	Metrologia applicata		
	alla verifica periodica e		
	metrologica delle		
	attrezzature		
	per le prove di		
	revisione		
TOTALE ORE MODULO C		50	6